



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deri@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Prot. n. 2670

Villaurbana, lì 15/06/2011

<p align="center">CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PARCO GIOCHI CON ANNESSO CHIOSCO BAR E DEL CAMPO DI CALCETTO E DA TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG 275691021A</p>
--

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'amministrazione comunale di Villaurbana e l'appaltatore in relazione all'affidamento della gestione unitaria del Parco Giochi con annesso chiosco bar in Via S'Arrieddu e del campo comunale di calcetto e campo da tennis in località Terra Maioris .

La concessione ha per oggetto la "GESTIONE DELLA STRUTTURA COMPRENDENTE IL CHIOSCO, nonché LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE CIRCOSTANTE in Via S'Arrieddu, LE GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO E IL CAMPO DA TENNIS in località Terra Maioris" di proprietà del Comune di Villaurbana.

All'inizio della gestione verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consistenza patrimoniale che fa fede tra le parti della consistenza e dello stato d'uso dei beni mobili e immobili e delle attrezzature consegnate.

Art. 2 – CHIOSCO, CAMPO DI CALCETTO E CAMPO DA TENNIS

Il chiosco bar sito nel Parco Giochi in Via S'arrieddu s.n., consiste in un locale completo di impianti, attrezzature e servizi igienici, collaudato e corredato del certificato di agibilità.

Il campo di calcetto dotato di tappeto sintetico ed il campo da tennis sono ubicati in località Terra Maioris.

Nella domanda di partecipazione alla gara dovrà essere inserita apposita dichiarazione nella quale si attesti di aver preso visione dei locali, attrezzature, impianti ed arredi esistenti, di proprietà del Comune di Villaurbana.

Art. 3 - DOVERI DELL' AFFIDATARIO.

L'affidatario, oltre allo svolgimento dell'attività commerciale di gestione del chiosco, del campo di calcetto, e del campo da tennis, è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) cura e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti;
- b) cura, manutenzione e pulizia degli arbusti, fioriere, piante e spazi verdi mediante la perfetta tenuta con tutte le operazioni necessarie (falciatura dell'erba, irrigazione, concimazione e asportazione delle erbacce e quant'altro) da effettuare con la cadenza quindicinale o mensile;
- c) cura e manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici finalizzando alla perfetta efficienza e sicurezza degli impianti;
- d) vigilanza e custodia delle strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o ad altre autorità competenti;
- e) cura di tutti gli spazi e delle aree contermini che dovranno essere mantenuti in stato di decoro e perfetta pulizia;
- f) cura e manutenzione delle infrastrutture presenti nel Parco affidate all'Affidatario, comprese le recinzioni e cancelli di accesso, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico circa gli interventi programmati e relativo assenso dello stesso;
- g) prioritariamente alla firma del contratto l'affidatario dovrà provvedere ad effettuare l'allaccio ENEL per l'approvvigionamento dell'energia elettrica del chiosco-bar;
- h) dovrà far fronte ai costi derivanti dal consumo per gli allacci esistenti alle reti di erogazione di acqua ed energia elettrica relativi al chiosco, e servizi igienici annessi;
- i) l'acquisto di quanto necessario a garantire gli interventi di pronto soccorso nell'impianto sportivo con presidi farmacologici ed attrezzature secondo quanto prescritto dall'ASL;
- l) l'acquisizione e il rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del campo di calcetto e del campo da tennis e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel bar-chiosco;
- m) la segnalazione per iscritto al Servizio Amministrativo del Comune di ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva ordinaria, non concernenti cioè: sostituzione vetri, riparazione porte, finestre infissi in genere e loro accessori quali: serrature, maniglie, ecc., riparazioni di interruttori, prese di corrente, sostituzione lampade, riparazione rubinetteria, tinteggiatura pareti, infissi e quant'altro necessario per mantenere gli impianti e le attrezzature nel normale stato di funzionamento. La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all'Ente, implica l'integrale risarcimento del danno a carico del gestore. Qualunque danno alle attrezzature, non dovuto ad usura per il normale utilizzo delle stesse, dovrà

essere risarcito con l'acquisto di identico prodotto, a cura e spese del concessionario;

- n) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;
- o) la nomina di un responsabile della gestione del campo di calcetto e da tennis e del chiosco che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 per l'intera struttura da effettuarsi a carico del gestore.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della concessione in gestione avrà durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale. La consegna sarà effettuata per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione. Il contratto d'appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio.

La durata dell'affidamento può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi, in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario.

Art. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI CANONI

L'importo annuale **del canone posto a base di gara è fissato in €.** 200,00, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

La ditta affidataria della gestione si obbliga a versare al Comune di Villaurbana il canone offerto in sede di partecipazione alla gara. Il pagamento del canone annuo avverrà in rate semestrali posticipate da versare presso la tesoreria comunale.

Art. 6 – UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO E DA TENNIS E MODALITA' DI FRUIZIONE

Gli orari di apertura al pubblico del campo di calcetto, campo da tennis, del parco giochi con annesso il chiosco e sono fissati, su proposta del gestore, dall'amministrazione comunale.

Il mancato rispetto di tali disposizioni, in assenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati e comunicati al Comune, comporteranno la risoluzione del contratto.

Le tariffe dovranno essere proposte al Comune dall'Affidatario prima dell'inizio dell'attività e saranno approvate dal Comune previa verifica della congruità delle stesse.

Le stesse potranno subire annualmente motivate variazioni, su proposta del soggetto gestore, e previa approvazione da parte del Comune. Tali tariffe saranno esposte al pubblico all'ingresso dei campi.

Il gestore si obbliga a consentire l'utilizzo gratuito dei campi (calcetto e tennis) per la disputa delle partite connesse con le attività scolastiche, attività comunali e delle associazioni sportive presenti in Villaurbana. Tale utilizzo dovrà essere concordato tra il gestore e il Comune.

Art. 7 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

La partecipazione alla gara è aperta a imprenditori singoli e a società di persone, di capitali e cooperative. Qualora uno o più persone intendano costituire una nuova impresa (in qualunque forma giuridica) al fine di partecipare alla presente gara, esse sono comunque legittimate a partecipare qualora presentino, in allegato alla domanda, una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti gli altri eventuali componenti attestante la volontà di costituire una nuova impresa, indicante la persona fisica designata a presentare la domanda di partecipazione alla gara, l'elenco dei futuri componenti della compagine costituenda (dati anagrafici completi e codici fiscali), nonché precisazione della ragione sociale che si intende assumere e la futura sede legale della società.

Entro il termine assegnato dal Responsabile del Servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara e i requisiti necessari all'avvio dell'attività.

Nel caso di nuova impresa, la mancata costituzione dell'impresa entro il termine perentoriamente assegnato comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'attribuzione automatica al successivo avente diritto.

Art. 8 - CONDIZIONI SOGGETTIVE.

I soggetti partecipanti alla gara, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne' avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- sottoposti a provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423, ovvero di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31/5/1965 n.575, l'esclusione opera come indicato al comma 1), lett. b) dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 (disposizioni antimafia);
- riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e

della Comunità che incidono sulla moralità professionale: l'esclusione opera come indicato al comma 1), lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs.163/2006;

- commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, compreso il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Villaurbana, secondo motivata valutazione del competente organo comunale, ovvero commesso gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo da parte del Comune di Villaurbana;
- commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Qualora partecipi alla gara una società o cooperativa, costituita o costituenda, i requisiti medesimi devono essere posseduti da chi riveste o rivestirà la carica di Legale rappresentante (e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza) nonché da tutti i soci - o futuri soci - in caso di società in nome collettivo o di soci accomandatari, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara nei confronti della formazione tutta.

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 5/2006, è inoltre tassativamente richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla regione;
- avere esercitato in proprio o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale si intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
- essere stato iscritto nell'arco degli ultimi 5 anni al registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11.06.1971, n. 426 (disciplina del commercio).

Nel caso di società i requisiti sopra descritti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività.

ART. 9 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno pervenire al Comune di Villaurbana Via Roma n. 24, 09080 VILLAURBANA, in piego sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno della busta **"Offerta per affidamento gestione del parco giochi con annesso chiosco-bar e del campo di calcetto e da tennis"** non più tardi **delle ore 13,00 del giorno 27.06.2011-**

Per la partecipazione alla gara l'interessato dovrà presentare:

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, (secondo lo schema allegato), **attestante** tutti i dati relativi al titolare della Ditta partecipante ovvero al legale rappresentante della società o cooperativa: denominazione e ragione sociale della stessa, sede legale, codice fiscale e partita IVA. Le Ditte individuali o societarie di successiva costituzione, dovranno fornire tali dati entro i termini assegnati per la stipula del contratto di aggiudicazione.

a1) Dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscritta da chi presenta la domanda di partecipazione (con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità) attestante:

- gli estremi dell'iscrizione al R.E.C., ovvero il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione;
- il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5;
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e che non sussistono cause di divieto sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31.02.1965, n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);
- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. se già posseduto;
- di aver preso visione di tutte le clausole del capitolato d'oneri, nonché delle modalità di gara che vengono accettate integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
- di aver preso visione delle aree e delle strutture oggetto della concessione, con particolare riferimento agli impianti, arredi ed attrezzature per l'esercizio dell'attività di somministrazione;

b) Espressa dichiarazione (ove necessario) dell'intendimento di costituire Società, Cooperativa ovvero Ditta Individuale, con allegato il Curriculum relativo all'esperienza già maturata dai singoli e/o futuri soci ovvero dall'Impresa, nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, con indicazione precisa di tempi, luoghi ed

eventuali titoli professionali posseduti (redatto sotto forma di dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti e dovrà attestare la volontà di costituire futura compagine societaria, indicante la persona fisica designata a presentare la domanda di partecipazione alla gara, l'elenco dei futuri componenti della compagine costituenda con i dati anagrafici completi e codici fiscali, nonché la precisazione della ragione sociale che si intende assumere e della futura sede legale.

- c) Copia del Capitolato Speciale d'appalto sottoscritto in ogni pagina in segno di integrale e incondizionata accettazione;

Nella busta "B" – OFFERTA ECONOMICA - deve essere contenuta a pena d'esclusione:

- Dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa redatta su carta resa legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, contenente l'oggetto del servizio, con l'indicazione in cifre e in lettere del canone annuo offerto, con l'intesa che in caso di discordanza tra l'espressione letterale e numerica verrà considerata valida quella più favorevole per l'Amministrazione. La mancanza della data, della sottoscrizione e dell'oggetto del servizio comporterà la nullità dell'offerta.

La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e riportare l'indicazione "Offerta economica". **In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.**

La busta contenente la Documentazione Amministrativa – Busta "A" e la busta contenente l'offerta – Busta "B" dovranno essere racchiuse in altra busta

SIA sulla busta della documentazione amministrativa "A", la busta contenente l'offerta "B" , SIA SUL PLICO CONTENENTE AMBEDUE LE BUSTE dovrà indicarsi il nome e l'esatto indirizzo dell' Impresa e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta:

<p><u>Contiene offerta per la gara del giorno 28.06.2011 "Affidamento della gestione del Parco Giochi con annesso chiosco bar in Via S'Arrieddu e la gestione del campo di calcetto e il campo da tennis in località Terra Maioris - CIG 275691021A</u></p>
--

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzione penale (Art. 76 DPR 445/2000).

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Art. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verranno affidate ad apposita Commissione formata da 3 componenti, presieduta dal Responsabile del Servizio, costituita dopo la scadenza per la presentazione delle offerte.

Art.11 - MODALITA' DELL'AGGIUDICAZIONE.

La concessione di cui al presente capitolato sarà effettuata mediante procedura aperta da aggiudicarsi a norma dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs 12/4/2006 n.163 secondo il criterio del "Prezzo più alto".

I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta seguendo le modalità stabilite nel bando di gara e nel presente capitolato.

La concessione verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché valida.

Art. 12 – AGGIUDICAZIONE STIPULA DEL CONTRATTO

La gara si terrà il giorno 28/06/2011 alle ore 09,00 presso l'Ufficio Servizi Amministrativi del Comune di Villaurbana.

Sulla base del verbale di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte si procederà all'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione. Il Responsabile del Servizio dovrà adottare determinazione di aggiudicazione definitiva e provvedere a pubblicare l'esito della gara all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e della Regione, nonché comunicare il risultato di gara all'aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi. Il soggetto aggiudicatario che, sulla base di quanto dichiarato nell'offerta, dovesse costituirsi in Società commerciale o cooperativa, ovvero in Ditta individuale, dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni. Entro il termine assegnato dal Responsabile del Servizio, l'Affidatario dovrà produrre, per la stipula del Contratto, i seguenti documenti:

1. Cauzione definitiva
2. Polizza assicurativa responsabilità civile terzi
3. Polizze assicurative furto, incendio e rischi accessori
4. Piano delle misure per la sicurezza e salute dei lavoratori
5. Atto costitutivo o statuto della società, ove previsto

6. Qualora il soggetto aggiudicatario sia una società in fase di costituzione e non sia possibile produrre i relativi atti che si trovino in itinere (atto costitutivo, certificazione della CCIAA, ecc.) dovrà essere fornita apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante l'avvenuta costituzione della società, cooperativa od impresa individuale, nonché tutti i dati identificativi relativi, partita IVA, codice fiscale ed estremi dell'avvenuta iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande inerenti la presente Concessione.

Sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione nel caso d'uso.

Art.13. – DEPOSITI CAUZIONALI.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Affidatario dovrà prestare cauzione definitiva sui valori di aggiudicazione della Concessione, nella misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (ossia sull'importo annuo di aggiudicazione moltiplicato per la durata della concessione).

La prestazione della cauzione definitiva dovrà avvenire perentoriamente nel termine comunicato all'Affidatario dal Responsabile del servizio prima della stipula del contratto.

La cauzione definitiva può essere prestata mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.n.385/93, ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario del Servizio di Tesoreria del Comune di Villaurbana: c/c n. 37885 IBAN: **"IT35S0101517400000000037885"**, Banco di Sardegna.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell'amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e/o previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Art.14. – COPERTURA ASSICURATIVE E SICUREZZA

L'affidatario è responsabile dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori e dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione del servizio prestato.

Pertanto è prevista a carico dell'affidatario la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività, nonché a danni derivanti al complesso immobiliare anche a seguito di atti

vandalici, dolosi, incendio, consegnandone copia al Comune all'atto della stipula del contratto e della consegna delle strutture se antecedente.

Dovrà inoltre esibire fotocopia dei pagamenti delle rate delle polizze assicurative per tutta la vigenza del contratto.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione e le altre garanzie si rivelassero insufficienti a tutela dei danni subiti.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CHIOSCO BAR

L'affidatario svolge il servizio di chiosco bar mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

L'affidatario prima dell'avvio dell'attività di somministrazione deve comunicare al Responsabile del servizio l'elenco nominativo del/degli addetti a tali servizi, con l'indicazione specifica della qualifica posseduta e del curriculum formativo e professionale, se trattasi di lavoratore dipendente ovvero socio/imprenditore.

Qualora taluno degli operatori di cui al precedente comma cessi il proprio rapporto di collaborazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio entro due giorni dalla cessazione, anche se temporanea, del rapporto societario e/o di lavoro. In ogni caso l'affidatario deve provvedere tempestivamente (comunque entro il termine massimo di 30 giorni) alla sostituzione con altro operatore e dare contestuale comunicazione al Responsabile del servizio, circa il nominativo, la specifica qualifica posseduta e il curriculum formativo e professionale dell'addetto subentrante.

Art. 16 – PERSONALE DA IMPEGNARE NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di personale adeguatamente preparato e retribuito a norma delle vigenti disposizioni in materia di CCNL. L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente. L'affidatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di tutti gli operatori, lavoratori dipendenti e non dipendenti. A tal fine deve presentare al Responsabile del Servizio, prima dell'effettivo inizio del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori come disciplinato dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Villaurbana .

Art. 17 – IMPEDIMENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Qualora l'affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dall'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune di Villaurbana e verso terzi s'intenderà l'appaltatore.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto di affidamento potrà essere risolto, senza alcun genere di corrispettivo verso l'appaltatore, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- 1) interruzione dei servizi di cui al presente atto senza giustificato motivo, ovvero interruzione limitata ad alcuno dei servizi ivi indicati, qualora l'affidatario non provveda alla ripresa del servizio medesimo entro il termine perentorio assegnato con formale richiesta del Responsabile del Servizio;
- 2) mancato o ritardato pagamento del canone protratto per oltre n. 6 (SEI) mesi, in assenza di gravi, giustificati e documentati motivi;
- 3) cessione in subappalto totale o parziale dei servizi di cui alla concessione;
- 4) mancata assegnazione del personale idoneo allo svolgimento delle attività;
- 5) omessa adozione delle cautele necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 7) inottemperanza all'obbligo di apertura delle strutture.

Nell'ipotesi di reiterate infrazioni comportanti l'applicazione di penali, ovvero inadempienze perduranti nonostante le richieste formali del Responsabile del Servizio, che comportino nel complesso gravi disservizi nella gestione delle strutture affidate in concessione, non specificatamente previsti nell'elenco di cui sopra, il R.d.S., anche sulla base di eventuali direttive fornite dalla Giunta Comunale, potrà disporre formale

addebito il quale, qualora disatteso entro il termine massimo assegnato, comporterà la risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto secondo le inadempienze di cui sopra, si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese, mediante notifica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che farà seguito alla determinazione del Responsabile del Servizio con la quale sia stata decisa la risoluzione stessa.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto per recesso dell'Affidatario, l'Ente concedente tratterà l'intero importo della cauzione definitiva, rivalendosi per il recupero delle penali dovute e dei danni sulla polizza fideiussoria riservandosi comunque di adire le vie competenti per ottenere il risarcimento dei maggiori danni cagionati dall'affidatario.

Art. 20 - RESTITUZIONE DELL'AREA E DELLE ATTREZZATURE.

E' facoltà dell'ente concedente pretendere la restituzione, alla scadenza del termine dell'affidamento, o qualora ricorrano le condizioni come previsto dal precedente articolo 13, delle aree e dei locali assegnati, delle relative strutture, attrezzature ed arredi, nella medesima condizione nella quale esse versavano e nella loro piena funzionalità al momento della loro consegna all'affidatario.

Su quest'ultimo, qualora tale restituzione non fosse possibile, graveranno tutte le spese relative alla riduzione delle aree e locali nello stato in cui si trovavano prima della attribuzione all'affidatario.

Art. 21 - SOPRALLUOGHI E VERIFICHE.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare opportuni controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificare la qualità e la funzionalità dei servizi erogati.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione del servizio oggetto del presente capitolato dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dallo svolgimento del servizio. Il concessionario è responsabile:

dell'uso della struttura, nonché dei giochi ivi installati ed in uso che devono essere utilizzate secondo la loro destinazione.

dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni e dei divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, di quelli stabiliti, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni.

Il concessionario assume ogni responsabilità ed onere per qualsiasi danno che possa verificarsi nella gestione del Parco.

Le strutture danneggiate dovranno essere ripristinate a regola d'arte, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto salvo il diritto di rivalsa del gestore nei confronti di eventuali danneggiatori.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione della struttura, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

Non è considerato danno l'usura da ritenersi normale in presenza di un corretto utilizzo e di una corretta manutenzione ordinaria.

ART. 23 – PENALITÀ

Qualora, durante la gestione del servizio si verificassero delle inadempienze da parte del concessionario, che non comportano revoca, disdetta a risoluzione del contratto, le stesse ritenute lievi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del servizio, contestate per iscritto, comporteranno l'applicazione di una penale fissata in Euro 50,00 (Euro Cinquanta), qualora queste non vengano sanate entro 3 giorni dalla data di contestazione. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia di Euro 100,00 (Euro 100,00). Si conviene che l'unica formalità preliminare sarà la contestazione degli addebiti, alla quale il gestore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

Le controdeduzioni saranno valutate dal Comune nei successivi cinque (5) giorni e se non meritevoli e fondate, a giudizio dell'Ente concedente si procederà all'applicazione della penale.

Il Comune di Villaurbana si riserva, se ritenuto necessario, di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente addebitando le spese all'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata utile del canone d'appalto.

Art. 24 - CONTROVERSIE.

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e l'ente concedente circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali che non dovessero essere risolte in via amministrativa, competente è il Tribunale di Oristano.

Art. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

Per tutti gli effetti del presente capitolato d'oneri l'Affidatario elegge domicilio nel Comune di Villaurbana.

Tutte le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale o per lettera raccomandata.

Art. 26 – SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE ONEROSE.

L’Affidatario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art.1341, comma 2, del Codice Civile, i seguenti articoli: 3 – 4 – 5– 11 – 13 – 14 – 15 .

Art.27 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di appalto di servizi contenute nel R.D. n. 827/1924 e delle successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel bando, darà luogo alla esclusione dalla gara in quanto gli stessi costituiscono “LEX SPECIALIS” delle procedure di appalto.

Il Responsabile del Servizio

Maria Paola Deriu